



TRIBUNALE DI TRANI

In composizione monocratica

In nome del Popolo Italiano

La Dott.ssa [REDACTED]
all'udienza del 17/02/2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente:

SENTENZA

(con motivazione contestuale)

Con l'intervento del P.M. nella persona del [REDACTED] (VPO)
nei confronti di:

[REDACTED], nato ad Andria il [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED] assente; difeso di fiducia dall'Avv. Alberto Aduasio

IMPUTATO

(CFR. FOGLIO ALLEGATO)

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di
multa dietro riqualificazione del reato con il V comma dell'art. 73 D.P.R.
309/90;

La difesa dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in
subordine, chiede riqualificarsi il reato; in via ulteriormente gradata, chiede
contenersi la pena nel minimo edittale con concessione dei benefici di legge.

N. [REDACTED] Reg. Sent.

N. [REDACTED] Reg. Gen.

N. [REDACTED] R.G.N. Reato

Depositata in Cancelleria

il 17 FEB 2025

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE [REDACTED]

Notifica

il

Ricezione comunicazione sentenza
da parte del P.G.

il

ATTO DI IMPUGNAZIONE

addi

proposto da imputato / difensore
Ricezione comunicazione dal P.M.

il

Ricezione comunicazione dal P.G.

il

ATTO DI IMPUGNAZIONE

APPELLO/RICORSO

addi

proposto dal P.M. / P.G.

Notifica all'imputato il

Notifica al difensore il

APPELLO INCIDENTALE

PM/PG il

Notifica all'imputato il

Notifica al difensore il

APPELLO INCIDENTALE

IMP. / DIF.: addi

Ricezione comunicazione dal P.M.

il

Ricezione comunicazione dal P.G.

il

DIVENTA ESECUTIVA

il

IL CANCELLIERE

Copia conforme sentenza per
l'invio al P.M.

il

N. [REDACTED] (mod. 3/SG)

REDATTA SCHERPA

il

IMPUTATO

per il delitto p. e p. dall'art. 73 c DPR 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 del D.P.R. 309/90, deteneva n.1 involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo "cocaina", per un peso complessivo di grammi 5 (peso netto gr. 4,309 di cui principio attivo gr.2,4931 e dosi ricavabili n.16), e n.1 ritaglio di fazzoletto di carta contenente sostanza stupefacente del tipo "marijuana", per un peso netto di gr. 0,761 (di [REDACTED] e dosi ricavabili inferiore a n.1).

Acc. in [REDACTED] 2016

Con la recidiva specifica e reiterata

Q

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso dal G.u.p. in sede il [REDACTED], l'odierno imputato è stato tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica, relativamente alla condotta ivi descritta che in questa sede si intende integralmente richiamata e trascritta.

Alla prima udienza del [REDACTED], verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 420 *bis* comma 2 c.p.p., in quanto regolarmente raggiunto dalla notifica del decreto e non comparso, il Tribunale, in aderenza al Protocollo n. 171 del 15.07.2022, ha disposto rinvio al [REDACTED]

Alla successiva udienza, in assenza di questioni preliminari, il Tribunale ha dichiarato formalmente aperto il dibattimento e ammesso le richieste istruttorie formulate dalle parti, come da ordinanza resa a verbale di udienza, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato in questa sede; con il consenso delle parti e a pieni fini probatori, sono stati acquisiti al fascicolo processuale gli atti a firma del teste [REDACTED], con rinuncia all'escussione e conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva e il processo differito [REDACTED].

Dopo il rinvio delle udienze del [REDACTED] e del [REDACTED] per assenza del teste, alla data del [REDACTED], stante l'adesione della difesa all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'U.C.P.I., il Tribunale ha disposto rinvio, con sospensione dei termini di prescrizione come per legge, al [REDACTED]

All'udienza così fissata, è stato escusso il teste [REDACTED] revocata l'ordinanza ammissiva del [REDACTED] per il quale v'è stata rinuncia e acquisita in atti la produzione documentale dell'Ufficio di Procura, il processo è stato rinviato al 17.02.2025.

All'odierna udienza, dichiarata l'utilizzabilità ai fini della decisione degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, è stata formalizzata la chiusura del dibattimento.

Onde, il Tribunale ha invitato le parti a concludere.

Il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, si è ritirato in Camera di Consiglio, al cui esito ha deciso il processo con sentenza con contestuale motivazione in fatto e in diritto.

In via preliminare, ancor prima di pronunciarsi sul merito della responsabilità penale dell'imputato, va ribadita la dichiarazione di completa utilizzabilità di tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento.

Le prove dichiarative e documentali vanno, infatti, dichiarate completamente utilizzabili ai fini della decisione sull'an della fattispecie penale in esame, senza che in essi sussistano patologie tali da inficiarne, anche solo in parte, la validità prima e l'utilizzabilità ai fini della decisione poi.

Fatta questa doverosa premessa, di seguito si riportano le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione finale.

L'imputato è accusato del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 per aver, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90, detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana destinata allo spaccio.

E' emerso che, in data 9.11.2016, personale della Stazione Carabinieri [REDACTED] a seguito di segnalazione di attività di spaccio, si portava presso l'abitazione dell'odierno imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Giunti presso l'abitazione del prevenuto, sita al terzo piano di [REDACTED] il prevenuto mostrava uno stato di agitazione. Alla richiesta dei militari, il [REDACTED] consegnava spontaneamente, prelevandolo dalla tasca destra del pantalone, un involucro in cellophane di colore bianco, chiuso con nastro adesivo di colore nero, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 5,00 e un ritaglio di fazzoletto di carta contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di gr. 0,5, utile per il confezionamento di uno spinello. La perquisizione domiciliare dava esito negativo.

Gli accertamenti scientifici sulla sostanza stupefacente, confermavano trattarsi di marijuana, da cui era possibile ricavare una dose nonché cocaina, da cui era possibile ricavare n. 16 dosi.

Così sumteggiati gli esiti dell'espletata attività istruttoria, non resta che esaminare, in punto di diritto, la figura in contestazione, onde accertare e valutare se la condotta in concreto posta in essere dal prevenuto, per come acclarata e lumeggiata dalle illustrate emergenze processuali, possa essere correttamente sussunta nell'ipotizzato schema di incriminazione e sia, dunque, idonea ad integrare, così come veicolata dall'assunto

accusatorio, la fattispecie legale astratta prevista e punita dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.

Nel novero delle condotte tipiche stigmatizzate dall'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, che ha natura giuridica di norma a più fattispecie, certamente rientra l'illecita detenzione di sostanza stupefacente, intendendosi per essa quella finalizzata allo spaccio.

E infatti, la destinazione della sostanza stupefacente ad uso esclusivamente personale assume rilevanza tale da privare di disvalore penale la fattispecie, facendo così degradare, ai sensi dell'art. 75 del decreto citato, la violazione penale a mero illecito amministrativo.

Pacifica la sussistenza della detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell'odierno imputato, occorre valutare se la stessa fosse o meno finalizzata alla commercializzazione.

In questa prospettiva, deve tenersi conto che nel caso di specie:

- a) non v'è la prova della cessione della sostanza stupefacente a terzi da parte del [REDACTED] difatti, alcun servizio di o.p.c. è stato espletato;
- b) non sono stati rinvenuti strumenti per il frazionamento, la pesatura e il confezionamento della droga, non essendo stata neppure eseguita una perquisizione domiciliare;
- c) nella disponibilità del [REDACTED] non è stato trovato denaro, potenziale indice di profitto di spaccio;
- e) il quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta non era esuberante, potenziale indicatore, questo, di un uso non meramente personale; non può escludersi, infatti, che il prevenuto disponesse di una provvista;
- e) nemmeno l'atteggiamento dallo stesso mostrato alla vista del personale di p.g. può essere univocamente considerato significativo di una sua attività di spaccio, in quanto potrebbe più semplicemente trovare la sua spiegazione nel timore di essere comunque trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Tali circostanze rendono non improbabile, e comunque non escludibile, l'ipotesi che la sostanza fosse destinata ad un uso personale.

Ne deriva, pertanto, che, secondo la regola di giudizio dettata dall'art. 530 comma 2 c.p.p., [REDACTED] deve essere assolto dal reato ascrittogli per essere rimasta insufficiente la prova della sussistenza del fatto.

Ai sensi degli artt. 240 comma 2 c.p. e 87 comma 4 DPR 309/90, deve disporsi la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, incaricando la Polizia Giudiziaria che vi ha proceduto del regolare svolgimento delle operazioni.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 cpv c.p.p., assolve [REDACTED] dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 240 comma 2 c.p. e 87 comma 4 DPR 309/90, dispone la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, incaricando la Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro del regolare svolgimento delle operazioni.

Motivazione contestuale.

Trani, addì 17.02.2025

Il Giudice

[REDACTED]